

CAD E VALUTAZIONE COMPARATIVA

Avv. Francesco Paolo Micozzi francesco@micozzi.it



Dove andate voi? Non è ancora finita!

Parliamo di diritto... ma è quello buono!

Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni

Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, **acquisiscono**, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

1. **sviluppo** di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
2. **riuso** di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
3. **acquisizione** di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
4. **acquisizione** di programmi informatici a codice sorgente aperto;
5. **acquisizione** mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).

Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni

Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.

In cosa consiste la valutazione comparativa?

La valutazione è comparativa quando vi siano almeno due termini di paragone.

Non è possibile acquisire software senza prima eseguire tale valutazione comparativa.

Anche per gli aggiornamenti?

Dipende

La semplice correzione di bug può non rientrare nel concetto di “acquisizione di software”, ma quando si acquisti una versione più recente del software preesistente la valutazione comparativa deve essere necessariamente fatta

Anche per gli aggiornamenti?

Dipende

La semplice correzione di bug può non rientrare nel concetto di “acquisizione di software”, ma quando si acquisti una versione più recente del software preesistente la valutazione comparativa deve essere necessariamente fatta

Criteri di comparazione

La PA deve privilegiare:

- a)** soluzioni informatiche che, basandosi su formati dei dati e interfacce aperte e standard, assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici;
- b)** soluzioni informatiche che rendano sistemi informatici non dipendenti da un unico fornitore o da un'unica tecnologia proprietaria;
- c)** soluzioni informatiche che garantiscano la disponibilità del codice sorgente per ispezione e tracciabilità da parte delle pubbliche amministrazioni;
- d)** programmi informatici che esportino dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto.

Il riuso (art. 89)

1 Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

2 Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.

Il riuso (art. 89)

3 Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.

4 Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.

La Corte Costituzionale e la preferenza per il sw libero

SENTENZA N. 122 – ANNO 2010

“La scelta indicata, dunque, non è di tipo esclusivo, ma tendenziale e postula la suddetta valutazione comparativa, come è confermato anche dalla prevista possibilità di ricorso a formati proprietari (art. 4, comma 2), con la precisazione che in tal caso la Regione motiva le ragioni delle proprie scelte (previsione ribadita anche nell’art. 6, comma 4).”

La Corte Costituzionale e la preferenza per il sw libero

SENTENZA N. 122 – ANNO 2010

“Infine, si deve ancora ribadire che i concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimono una caratteristica giuridica. In sostanza, ciò che distingue il software libero da quello proprietario è il differente contenuto dell’accordo negoziale (licenza), posto a fondamento della disciplina dei diritti di utilizzazione del programma; e la scelta circa l’adozione dell’uno o dell’altro modulo negoziale appartiene alla volontà dell’utente.”

GRAZIE PER L'ATTENZIONE